



**News n. 95 del 29 ottobre 2025
a cura dell'Ufficio del massimario**

Costituzionale la riserva – con deroga del limite di età, purché vi sia l'anzianità di servizio progressiva triennale nei ruoli della Polizia di Stato – di 1/6 dei posti relativi al concorso pubblico per il reclutamento di vice-ispettori.

Corte costituzionale, 9 ottobre 2025, n. 145 – Pres. Amoroso, Red. Cassinelli

Polizia di Stato – Reclutamento – Concorso per vice ispettori – Requisiti – Anzianità minima di servizio – Questioni infondate di costituzionalità

Sono infondate, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ("Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia"), nella misura in cui contempla, nel relativo concorso pubblico di accesso, una quota di riserva, senza limite di età, in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando, al fine di valorizzare le relative pregresse esperienze professionali. (1)

(1) I. – Il T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, con ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 1310 (oggetto di News UM n. 16 del 21 febbraio 2025), ha sollevato alcune q.l.c. inerenti la riserva di 1/6 dei posti in favore di candidati appartenenti all'amministrazione della Polizia di Stato, in possesso del requisito del servizio minimo di tre anni, nel concorso pubblico per il reclutamento di vice-ispettori nel medesimo corpo. In fatto, due agenti della Polizia di Stato (di età superiore ai ventotto anni e con anzianità di servizio inferiore a tre anni) hanno impugnato, davanti alla giustizia amministrativa, il bando di concorso pubblico, per allievo vice-ispettore, nella parte in cui prevedeva l'innalzamento fino a trentatré anni del limite di età per l'ammissione al concorso così stabilito in favore degli impiegati dell'amministrazione civile dell'Interno, peraltro senza la prescrizione di alcun requisito di anzianità di servizio, nonché l'art. 2, commi 2 e 3, del presupposto d.m. 13 luglio 2018, n. 103 ("Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato"), che contiene identica disposizione; rileva il T.a.r. adito che una simile disciplina presenta profili di irragionevolezza, in quanto: *i*) contrasterebbe con il principio del pubblico concorso nell'imporre una soglia minima di anzianità di servizio nella Polizia (artt. 3, 51, 1° comma e

97, 4° comma, Cost.); ii) siffatta anzianità richiesta contraddirebbe l'obiettivo del reclutamento di personale più giovane per le funzioni operative; iii) determinerebbe una disparità di trattamento, rispetto al personale civile del Ministero dell'interno, per il quale non è invece previsto il requisito dell'anzianità triennale e, pertanto, quest'ultimo risulterebbe favorito; iv) infine, la disposizione censurata costituirebbe una parziale e discriminatoria «[...] *“duplicazione” del requisito richiesto per la partecipazione ai concorsi “interni” per la nomina a vice ispettore*», previsti dall'art. 27, comma 1, lett. b), del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (*“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”*), nel quale è stabilito che una parte dei posti disponibili sia coperta, mediante concorso per titoli ed esami *«riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso [...] di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni»*.

II. – Questo il percorso motivazionale della sentenza:

- a) l'art. 27-bis del d.P.R. n. 335 del 1982 (introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53), nel suo testo originario, prevedeva, al comma 1, lett. b), che la partecipazione al concorso pubblico da vice-ispettore fosse soggetta al limite massimo di età *«stabilit[o] dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»*, a mente del quale *«[l]a partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione»*; successivamente, l'art. 8, comma 1, legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), ha delegato il Governo, fra l'altro, a procedere al riordino degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, in un'ottica di razionalizzazione e risparmio, con la possibilità di modificare la disciplina del relativo reclutamento, *«tenendo conto del merito e delle professionalità»* (lett. a), n. 1, legge n. 124 del 2015);
- b) nell'esercizio della delega, di cui alla legge n. 124 del 2015, l'art. 1, comma 1, lett. q), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 (*«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia [...]»*), il Governo ha modificato l'art. 27-bis, comma 1, citato, prevedendo direttamente il limite massimo di ventotto anni di età; a fronte di tale requisito, è stata poi mantenuta la previsione di una quota di riserva, in favore degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando e senza limite di età, al fine di valorizzare le pregresse esperienze professionali, in conformità alle indicazioni del legislatore delegante; in seguito a tale modifica; infine, è stato adottato il d. m. 13 luglio 2018, n. 103, ovvero il nuovo regolamento, che ha individuato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici in disamina, avente pari tenore;
- c) dal quadro normativo così riassunto emerge, dunque, la previsione di un requisito anagrafico generale, fissato dalla fonte normativa primaria, con l'individuazione di un'età massima (28 anni), al quale è possibile derogare, al solo fine di valorizzare l'eventuale professionalità acquisita dagli aspiranti interni alla Polizia, laddove questi ultimi però abbiano raggiunto una data soglia minima (tre anni) di anzianità di servizio;

- d) poste tali coordinate, la prima q.l.c. risente in verità dell'erroneo presupposto interpretativo, da cui muove l'ordinanza di rimessione del T.a.r., la quale afferma che la censurata disposizione avrebbe introdotto un ulteriore requisito, per l'accesso al concorso pubblico da vice-ispettore, con la restrizione della platea dei partecipanti, in violazione del principio del pubblico concorso e del canone di ragionevolezza; ma, la censura è formulata, senza tenere in considerazione il fatto che il requisito in rilievo è, in realtà, soltanto quello anagrafico, stabilito in via generale dalla norma primaria, rispetto al quale la soglia di anzianità si pone esclusivamente come peculiare condizione per l'operatività della detta ipotesi di deroga; l'effetto pratico della norma, rispetto dunque alla platea dei soggetti legittimati a partecipare al detto concorso, è dunque opposto a quello lamentato dal ricorrente, poiché non comporta alcuna restrizione, bensì un ampliamento;
- e) le medesime considerazioni assumono rilievo anche nello scrutinio della seconda q.l.c.; lo scopo della disposizione opinata è la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità acquisita dagli appartenenti all'amministrazione della Polizia di Stato, il cui rilievo giustifica una deroga al limite massimo di età; sul punto, la Corte costituzionale ha sempre affermato che il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97, comma 4, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica del buon andamento della p.a., con la previsione *ex lege* di requisiti di accesso, che siano intesi a consolidare le pregresse esperienze lavorative, maturate all'interno della stessa amministrazione; si è osservato, in particolare, che «[l]a valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo [...] può [...] incidere sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore», e che «il punto di equilibrio fra l'individuazione dei requisiti ordinari di ammissione al concorso [...] e la deroga a tale individuazione, finalizzata alla valorizzazione delle pregresse esperienze lavorative, deve essere ricercato nel rispetto del "limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento della p.a."» (così Corte cost. 21 dicembre 2020, n. 275, in *Foro it.*, 2021, 6, I, 1873); a tale ultimo riguardo, è stato però precisato che l'area delle eccezioni dev'essere «delimitata in modo rigoroso» e «subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta» (*ex multis*: Corte cost. 19 maggio 2017, n. 113, in *Foro it.*, 2017, 2218; 1° luglio 2013, n. 167, in *Foro it.*, 2014, I, 1385, con nota di RICCI e in *Riv. crit. dir. lav.*, 2013, 32, con nota di GUARISO; Corte cost. 23 novembre 2011, n. 310, in *Giur. cost.*, 2011, 4328, con nota di DAL CANTO; 15 giugno 2011, n. 189, in *Giur. cost.*, 2011, 3265, con nota di MAIO; 18 febbraio 2011, n. 52, in *Giur. cost.*, 2011, 715);
- f) ciò posto, detti presupposti sussistono nella specie: *i*) la riserva dei posti è infatti contenuta nei limiti di 1/6 dei posti nel complesso messi a concorso pubblico; *ii*) la valorizzazione dell'esperienza professionale, acquisita dal personale della Polizia di Stato, è coerente con le funzioni proprie ordinarie degli appartenenti al ruolo degli ispettori (questi ultimi, *ex art. 26, comma 3, d.P.R. n. 335 del 1982*, «[i]n relazione alla professionalità e alle attitudini possedute [...] svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa» e possono essere assegnatari della «direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse

*responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti»; con riferimento a tali funzioni (anche di direzione e/o coordinamento), ben si motiva la previsione di requisiti particolari di accesso, in favore degli aspiranti interni, che abbiano già maturato una significativa esperienza nella specifica amministrazione di Polizia; iii) non accoglibile è, inoltre, la dedotta disparità di trattamento, nell'accesso al concorso, fra gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato e il personale dei ruoli civili del Ministero dell'interno, in quanto vi si opera una comparazione fra fattispecie non omogenee, riguardando due tipologie di personale connotato da funzioni tra loro ben distinte; iv) quanto alla lamentata disparità di trattamento, rispetto alla disciplina dell'accesso al concorso interno da vice-ispettore, va subito osservato che l'ordinanza del giudice rimettente ha posto in comparazione una previsione, che ha carattere derogatorio e che si riferisce a una regola generale, che non dispone alcun requisito di anzianità, ma unicamente un'età massima; in tema, questa Corte ha affermato che «non è invocabile la violazione del principio di uguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l'estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l'aggravamento anziché l'eliminazione dei difetti di incoerenza» (ex multis: Corte cost. 18 maggio 2023, n. 98, in *Foro it.*, 2023, 6, I, 1678; ord. 22 luglio 2009, n. 231, in *Giur. cost.*, 2009, 2705; ord. 23 ottobre 2008, n. 344, in *Giur. cost.*, 2008, 3819; 6 luglio 2004, n. 206, in *Foro it.*, 2007, I, 1365, con nota di RUGGIERI, in *Giur. cost.*, 2004, 4, 2235, con nota di GUASTINI, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2537, con nota di GIORDANO, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2921, con nota di FERRANTI; 28 aprile 2006, n. 178, in *Riv. giur. lav.*, 2007, II, 303, con nota di RUPERTO);*

- g) le considerazioni esposte conducono infine a ritenere non fondata anche la quarta q.l.c.; una volta acclarato che la soglia minima di anzianità di servizio non costituisce un requisito per la partecipazione al concorso pubblico, ma una condizione di deroga al prescritto fondamentale requisito di età anagrafica, la stessa non è irragionevole, in quanto giustificata dalle necessità funzionali specifiche dell'amministrazione di Polizia, ed è contenuta entro un certo limite, sì da non contraddire, bensì conformarsi al principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

III. – Per ulteriori approfondimenti:

- h) quanto al limite di età, per il reclutamento Polizia di Stato, si vedano anche:

h1) Cons. Stato, sez. II, 30 gennaio 2023, n. 1030 (in *NJus* 30 gennaio 2023, con nota di CHIOFFI) che, dopo la pronuncia della Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, Ric., C-304/21 (in *Foro it.*, 2022, IV, 569), chiamato a decidere sulla compatibilità con il diritto UE della normativa interna, che fissa in 30 anni il limite massimo di età per l'accesso alla carriera di commissario della Polizia di Stato, ha ritenuto che la scelta del legislatore di imporre invece il limite dei 28 anni di età, per l'accesso al ruolo degli ispettori di polizia, va ritenuta conforme ai principi UE e costituzionali; nella specie, la Corte di giustizia UE aveva demandato al giudice del rinvio la valutazione in concreto, circa la ragionevolezza e la proporzionalità della norma, avuto riguardo alla specificità del profilo professionale messo a

concorso, anche alla luce della durata delle procedure selettive, ma soprattutto per la lunga durata del percorso formativo, prima di addivenire all'effettivo svolgimento delle funzioni prevalentemente operative;

h2) Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 262 (oggetto della News UM n. 69 del 19 maggio 2023; nonché in *Foro it.*, 2023, I, 387, con nota di TONOLA), che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 31, comma 1, d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, perché violativo dei parametri di ragionevolezza e non arbitrarietà (art. 3 Cost.), nella parte in cui la disposizione prevede il limite di età dei 30 anni, per l'accesso al ruolo degli psicologi della Polizia di Stato; anche in tale vicenda, il giudice rimettente (il Consiglio di Stato) aveva dubitato della conformità della disciplina, ai principi di uguaglianza, ragionevolezza, parità di trattamento delle situazioni uguali e di trattamento adeguatamente differenziato delle situazioni diverse (art. 3 Cost.);

h3) Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, C-569/21 (oggetto della News UM n. 81 del 14 giugno 2023, nonché in *Rep. Foro it.*, 2022, Unione europea e Consiglio d'Europa, n.° 1205 e in *Guida dir.*, 2022, fasc. 21, 103, con nota di CASTELLANETA), ha dichiarato non conforme all'ordinamento euro-unitario e, segnatamente, a diverse disposizioni della direttiva n. 2000/78/CE, lette alla luce dell'articolo 21 Carta dei diritti fondamentali UE, la disciplina contenuta nell'art. 31 del d.lgs. n. 334 del 2000, nella parte in cui prevede il limite d'età di 30 anni, per l'accesso al ruolo tecnico degli psicologi della Polizia di Stato; in questa ipotesi (come in quella che riguardava il ruolo dei commissari), la Corte di giustizia ha ritenuto che una normativa nazionale che fissa a 30 anni l'età massima, per la partecipazione a un concorso diretto ad assumere psicologi, in seno alla Polizia, non può essere considerata come necessaria al fine di garantire agli psicologi un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, comma 2, lett. c), della direttiva n. 2000/78/CE, dal momento che le loro funzioni non comportano compiti così impegnativi sul piano fisico, rispetto agli psicologi assunti a un'età più avanzata;

h4) Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022, C-304/21 (oggetto della News UM n. 115 del 27 dicembre 2022, nonché in *Foro it.*, 2022, IV, 569), secondo cui non è compatibile con la direttiva n. 2000/78/CE (e, segnatamente, con gli artt. art. 2, par. 2; 4, par. 1; 6, par.1), la disciplina interna delle procedure per il reclutamento dei commissari della Polizia di Stato che prevede il limite massimo di età a 30 anni, per la partecipazione al relativo concorso, quando le funzioni effettivamente esercitate dai commissari di polizia: a) non richiedano capacità fisiche particolari; b) oppure, qualora siffatte capacità fisiche siano richieste, se risulta che tale normativa, pur perseguendo una finalità legittima, imponga un requisito sproporzionato; nella specie, la Corte di Lussemburgo ha osservato che i limiti di età, per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, devono essere rapportati alle funzioni effettivamente esercitate, al fine di evitare l'introduzione di requisiti sproporzionati rispetto agli obiettivi;

i) Corte cost. 21 dicembre 2020, n. 275 (oggetto di News US n. 20 del 18 febbraio 2021, nonché in *Foro it.*, 2021, I, 1873): "È infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella parte in cui – in materia di concorsi per l'accesso alla qualifica di direttore dei servizi generali ed amministrativi delle scuole (DSGA) – limita il periodo per il conseguimento del requisito dei tre anni di servizio nelle mansioni di DSGA, in alternativa al titolo culturale (laurea), alla data di entrata in vigore della legge stessa (ovvero un anno prima del termine previsto per la presentazione della domanda al concorso) e non alla successiva data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. La deroga alla regola del pubblico concorso, allorché ricorrano i presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, si estende infatti anche a quella relativa al momento del possesso dei requisiti onde accedere alla procedura selettiva, qualora ciò non ecceda i limiti della ragionevolezza, rientrando tale scelta nella ampia discrezionalità del legislatore”;

- j) Corte cost., 13 novembre 2020, n. 237 (in *Giur. cost.*, 2020, 2803; 27 dicembre 1996, n. 416, in *Riv. pen.*, 1997, 1092, con note di PROSCIUTTI CARDUCCI, SENA), secondo cui, in taluni casi, può aversi anche l'estensione delle disposizioni derogatorie ad altre fattispecie omologhe, purché però siano ispirate alla medesima *ratio derogandi*, infatti, «[i]l legislatore [...] una volta riconosciuta l'esigenza di un'eccezione rispetto a una normativa più generale, non potrebbe, in mancanza di un giustificato motivo, esimersi dal realizzarne integralmente la ratio, senza per ciò stesso peccare di irrazionalità»;
- k) Corte cost., 27 luglio 2020, n. 168, pronunciata nell'ambito della nota vicenda del crollo del c.d. "Ponte Morandi" (oggetto di News US n. 97 del 9 settembre 2020, nonché in *Ambiente*, 2021, 67, con nota di SPANICCIATI e in *Giur. cost.*, 2020, 1863, con note di ASTONE e di ANZON DEMMIG) ha riaffermato l'impossibilità di utilizzare la norma eccezionale come *tertium comparationis* nel giudizio di costituzionalità;
- l) Corte cost. 24 luglio 2020, n. 164 (oggetto di News US n. 88 del 25 agosto 2020; nonché in *Giur. cost.*, 2020, 4, 1821), la quale ha dichiarato non fondate le q.l.c. relative alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con cui: da un lato, in attesa di espletare i concorsi pubblici per dirigenti delle Agenzie fiscali, sono state istituite specifiche posizioni organizzative (POER), da affidare previa procedura selettiva, a funzionari interni delle medesime Agenzie; dall'altro lato, con riguardo alle ridette procedure concorsuali da svolgere, si è previsto, per i dipendenti delle Agenzie fiscali, qualora in possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza, la possibilità di evitare le prove preselettive, nonché la riserva fino al 50% dei posti dirigenziali messi a concorso;
- m) Corte cost. 26 luglio 2019, n. 208 (oggetto della News US n. 94, del 27 agosto 2019, nonché in *Foro it.*, 2019, 2973), per la quale rimane fermo che, secondo ferma giurisprudenza costituzionale, in presenza sia di norme generali sia di norme derogatorie, la funzione del giudizio di legittimità costituzionale, consente soltanto il ripristino della disciplina generale, ove ingiustificatamente derogata da quella particolare e non già l'estensione della deroga (*ex multis*, v.: 11 aprile 2008, n. 96, in *Foro it.*, 2008, I, 1747; 13 luglio 1994, n. 298, in *Giur. cost.*, 1994, 2577; ord. 19 maggio 1988, n. 582, in *Giur. cost.*, 1988, I, fasc. 4, 2717); va precisato che, nel giudizio costituzionale, imperniato sull'art. 3 Cost., a *tertium comparationis*, stante il carattere derogatorio della norma sottoposta a delibazione della Corte

costituzionale, «non è invocabile la violazione del principio di eguaglianza quando la disposizione di legge [di cui il giudice rimettente chiede l'estensione] si riveli derogatoria rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e, come tale, non estensibile ad altri casi, pena l'aggravamento anziché l'eliminazione dei difetti di incoerenza» (ex multis: Corte cost., ord. 22 luglio 2009, n. 231, in *Giur. cost.*, 4, 2705; ord. 23 ottobre 2008, n. 344, in *Giur. cost.*, 3819; 6 luglio 2004, n. 206, in *Giust. civ.*, 2004, I, 2537, con nota di: GIORDANO, in *Giur. cost.*, 2004, 2235, con nota di GUASTINI, in *Giust. civ.*, 2005, I, 2921, con nota di FERRANTI, in *Foro it.*, 2007, I, 1365, con nota di RUGGIERI; ord. 28 aprile 2006, n. 178, in *Riv. giur. lav.*, 2007, II, 303, con nota di RUPERTO);

- n) Corte cost., 30 gennaio 2015, n. 7 (in *Foro it.*, 2015, I, 2281), 24 giugno 2010, n. 225 (in *Giur. cost.*, 2010, 4, 3601, con nota di PERTICI), secondo le quali è indefettibile il pubblico concorso, per l'accesso al pubblico impiego, in conformità ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; l'accesso al pubblico impiego deve avvenire, per mezzo di una procedura, munita di tre requisiti di massima: i) deve essere aperta (nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini); ii) deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo (volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti); iii) deve trattarsi di una procedura congrua (nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire);
- o) Corte cost., 21 maggio 2014, n. 135 (in *Giur. cost.*, 2014, 2256, con nota di ADORNO); 18 febbraio 2011, n. 52 del 2011 (in *Regioni*, 2011, 1281, con nota di DE GÖTZEN) ammettono deroghe alla regola del concorso pubblico esclusivamente sulla base di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle, a condizione che il principio del buon andamento della p.a. sia assicurato in via alternativa con adeguati criteri selettivi, idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti; in tale direzione: Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 30 (in *Foro it.*, 2012, I, 2571); 10 novembre 2011, n. 299 (in *Foro it.*, 2012, I, 2572); 15 gennaio 2010, n. 9 (in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, IV, 847, con nota di PASQUALETTO) secondo cui «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» e le deroghe sono legittime solo se in presenza di un superiore interesse pubblico, come ad esempio l'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione;
- p) in dottrina, sulla Polizia di Stato, si veda: LANDI, (voce) *Pubblica sicurezza*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVII, 1988, 923; BASSETTA, in CARINCI – TENORE (a cura di), *Il pubblico impiego non privatizzato*, tomo II, Milano, 2007, 899 ss; URSI, *La sicurezza pubblica*, Bologna, 2022; IANNUZZI, *Manuale di diritto di pubblica sicurezza*, Bari, Giuridica, 2024.